

STATUTO

AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAGLIARI CA VIA FIGARI 5

Numero REA: CA - 227939

Codice fiscale: 02840810929

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO NUMERO 7193 DI RACCOLTA

-----STATUTO-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

-----ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE-----

È costituita una società cooperativa denominata: "AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".-----

La sede è fissata nel Comune di Cagliari (CA) all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. -----

La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso Comune è di competenza dell'organo amministrativo. L'Organo Amministrativo può istituire agenzie ed uffici anche in altre località.-----

-----ARTICOLO 2 - DURATA-----

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.-----

-----DISCIPLINA DI RIFERIMENTO-----

-----ARTICOLO 3 - NORMATIVA GENERALE-----

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, nonché le prescrizioni stabilite dalla legge n° 381 dell'8 novembre 1991 e quelle contenute nel Titolo VI del codice civile.-----

-----ARTICOLO 4 - NORMATIVA SPECIALE-----

Alla società, ai sensi dell'art. 2519 c.c., comma 1, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.-----

-----ARTICOLO 5 - REGIME MUTUALISTICO-----

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.-----

A norma dell'articolo 2514 del codice civile troveranno applicazione nella Cooperativa i principi della mutualità prevalente e quindi:-----

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;-----
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ne. -----

-----SCOPO - OGGETTO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ-----

-----ARTICOLO 6 - SCOPO SOCIALE-----

La Cooperativa "AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività indicate all'art. 7 del presente statuto finalizzato alla gestione di servizi socio assistenziali, sanitari, educativi e formativi, secondo quanto previsto dall'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n° 381 e successive modifiche.-----

In vista di tali fini, la Cooperativa persegue lo scopo di procurare ai soci il collocamento del loro lavoro e consentire agli stessi una continuità lavorativa alle migliori condizioni per mezzo delle attività sociali, nonché contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali.-----

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento fra i soci cooperatori. -----

Con deliberazione dell'organo amministrativo potrà dare altresì adesione ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico, di lavoro e solidaristico.-----

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Italiano ed europeo.-----

-----ARTICOLO 7 - OGGETTO SOCIALE-----

La Cooperativa, considerata l'attività mutualistica di riferimento, nonché dei requisiti e degli interessi dei soci, intende progettare, realizzare e gestire interventi in ambito psicologico, educativo, socio-assistenziale e sanitario, formativo, di consulenza, supporto e assistenza alla persona e gestione di strutture residenziali per anziani, disabili, per conto di enti pubblici e privati; tutti gli interventi si intendono rivolti alla collettività (minori, giovani, adulti, anziani, disabili, immigrati, soggetti svantaggiati ecc) e prevedono:-----

1. progettazione, gestione e realizzazione di servizi per strutture residenziali e semi-residenziali, socio assistenziali e socio-sanitarie, ad alta, media e bassa intensità terapeutica, case famiglia, gruppi di convivenza, co-housing, e soluzioni abitative post acuzie;-----
2. progettazione, gestione e realizzazione di servizi per comunità di pronta accoglienza per minori e adulti; comunità di accoglienza per minori; comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino; comunità alloggio per anziani; residenze comunitarie diffuse; comunità residenziali per il dopo di noi; comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.-----
3. progettazione, gestione e realizzazione di servizi di

Alfonso

supporto educativo e assistenza domiciliare;-----
4. progettazione, gestione e realizzazione di servizi di turismo sociale e turismo accessibile;-----
5. gestione e realizzazione di servizi di trasporto per disabili e non;-----
6. gestione di registri dei mestieri e professioni (registro badanti, registro amministratori di sostegno e tutori, etc);-----
7. realizzazione di attività di raccolta fondi, fund raising, crowdfunding, lotterie; banchetti e pesche di beneficenza; eventi di beneficenza; ecc-----
8. progettazione e realizzazione di attività di orientamento, formazione lavoro, riqualificazione, aggiornamento e formazione professionale; tutoraggio e realizzazione di tirocini/stage (apprendistato, pip, tfo, tirocini di specializzazione, pre e post-lauream, alta formazione, etc);-----
9. realizzazione di servizi di counseling psicologico e psicoterapia; diagnosi psicologica e trattamenti riabilitativi;-----
10. diagnosi specialistiche e interventi riabilitativi e terapeutici nel campo dei disturbi del linguaggio, disturbi specifici di apprendimento e disturbi cognitivi-----
11. realizzazione di trattamenti e servizi di consulenza specialistica pedagogica e socio-sanitaria;-----
12. progettazione e realizzazione di attività e servizi di empowerment e coaching; -----
13. progettazione e realizzazione di programmi e iniziative con prevalente interesse per la promozione sociale, culturale (progetti di promozione alla lettura, sportelli linguistici e mediazione interculturale, eventi e iniziative di spettacolo e altri) e ambientale per la valorizzazione del territorio;-----
14. progettazione, gestione ed organizzazione di servizi per centri donna, centri antiviolenza, antistalking, centri per la famiglia e di mediazione familiare;-----
15. progettazione, gestione ed organizzazione di strutture per la prima infanzia;-----
16. progettazione, gestione ed organizzazione di servizi per nido, micronido, baby parking aziendali e non, baby sitting;--
17. attività di formazione e aggiornamento rivolta a insegnanti e personale scolastico (es. personale ata.); attività di informazione, consulenza e laboratori nelle scuole di ogni ordine e grado, su bullismo, cyberbullismo, differenze di genere, dispersione scolastica, educazione alle emozioni e altri, rivolti agli alunni, insegnanti, personale ata e famiglie;-----
18. progettazione e gestione di azioni di ricerca sociale e ideazione di progetti sperimentali e innovativi ad alto impatto sociale ed economico;-----
19. progettazione, gestione ed erogazione di prestazioni per servizi di amministrazione di sostegno e tutela di minori e



Allesse

adulti;-----

20. progettazione e gestione di interventi, spazi e strutture (sportelli di ascolto, segretariato sociale, servizi informagiovani, centri di aggregazione sociale, laboratori, ludoteche, centri socio educativi diurni, centri giovani, spazio gioco, spazio adolescenti, animazione estiva, spiaggia day, educativa ed operativa di strada ed altri); -----

21. conduzione e gestione di gruppi di lavoro, professionali e di mutuo-aiuto;-----

22. creazione e gestioni di reti, pubbliche e private, per scambio e diffusione buone prassi;-----

23. progettazione, realizzazione e gestione di iniziative a favore di soggetti diversamente abili;-----

24. attività di prevenzione e interventi di contrasto alle alcol-tossicodipendenze e alle dipendenze in generale, sostegno alla cultura della legalità, gestione portafoglio in interventi di inclusione sociale;-----

25. attività di animazione sociale e di sviluppo delle potenzialità di individui, gruppi e comunità territoriali;-----

26. centri di assistenza fiscale (caf);

27. locali aperti al pubblico per la vendita di servizi assistenziali alla comunità;-----

28. selezione e gestione risorse umane e sviluppo delle competenze personali, accompagnamento - inserimento - reinserimento lavorativo, analisi dinamiche lavorative (mobbing, burn-out ed altre), servizio di fornitura lavoro temporaneo;-----

29. interventi di psicologia del lavoro, studi sul marketing, sui social network, analisi delle potenzialità di prodotti e servizi, valorizzazione della comunicazione efficace;-----

30. promozione e diffusione della cultura dell'imprenditorialità, creazione di spin-off aziendali, formazione imprenditoriale e gestione di gruppi di interesse;-----

31. progettazione e realizzazione di interventi sociali, formativi, culturali, di ricerca e di promozione alla mobilità giovanile e dell'intera popolazione, a carattere locale, comunale, regionale, nazionale e europeo;-----

32. effettuare, nei limiti della normativa vigente, tutte le prestazioni sanitarie così come previste dalla normativa nazionale.-----

La Società Cooperativa intende inoltre:-----

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;-----

- svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costruzione, l'acquisto, l'affitto di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi so-

ciali;-----

- svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;-----
- promuovere nei confronti degli associati tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari, ed una migliore gestione delle liquidità esistenti;-----
- svolgere la propria attività, nei limiti consentiti, anche con soggetti diversi dai soci, avvalendosi in tal caso delle prestazioni lavorative di terzi, in via non prevalente, nonché stipulare, sempre in via non prevalente, contratti anche con terzi non soci.-----

Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà, inoltre, per deliberazione dell'Organo di Amministrazione:----

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre Imprese, Società, Cooperative, Consorzi od Enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fideiussioni;-----
- contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c, e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito e Società Finanziarie, nonché acquistare Titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla Legge;-
- costituire ed essere socio di Società per azioni e Società a responsabilità limitata nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;-----
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato Italiano, dalla Regione Autonoma della Sardegna e da enti Locali, nonché finanziamento e contributi disposti;---
- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e che siano integrativi di essa prestando avalli o fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo;-----
- istituire una Mutua interna di assistenza, disciplinata da un apposito regolamento, per il concorso spese in caso di sinistro alle vetture ed in caso di infortunio e malattia dei soci ed altre indennità che si ritenessero opportune.-----

È espressamente prevista la possibilità di finanziamento dei soci al fine di consentire il conseguimento dell'oggetto sociale entro i limiti di legge e secondo i criteri stabiliti dal Cicc ex lgs. 01/09/93 n. 385.-----

La Cooperativa potrà avvalersi di tutte le provvidenze agevolative previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie per l'imprenditoria e quant'altro dovesse rendersi accessibile e che l'organo amministrativo riterrà utili al fine del raggiungimento degli scopi sociali. -----



La Cooperativa, infine, potrà compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, così in breve potrà porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca e/o garanzie personali nei confronti dei soci o società controllate. Potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed enti aventi scopo analogo od affine al proprio. -----

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n° 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.-----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dai soci.-----

La Cooperativa può aderire o stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies codice civile, previa delibera da parte dell'Assemblea dei soci.-----

-----ARTICOLO 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'-----

La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci e comunque, avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale, potrà comunque occasionalmente ovvero in modo continuativo avvalersi della prestazione di terzi soggetti con i quali si converrà la natura ed il tipo di rapporto di prestazione da instaurare. -----

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.-----

Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni dello stesso, troveranno fonte nel Regolamento di cui all'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n° 142 e nel rispetto comunque delle vigenti norme di legge, del contratto collettivo nazionale di settore ed in particolare rispettando le prescrizioni di cui alla Legge n° 381 del 1991 secondo quanto previsto dall'art. 111 septiesdisp. att. del codice civile.-----

I SOCI-----

-----ARTICOLO 9 SOCI COOPERATORI-----

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----
Ove il numero dei soci divenga inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.-----
Possono essere soci le persone che siano capaci di agire, che esercitino arti o mestieri attinenti all'attività della Cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo. -----
Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----
1.1 Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità della Cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.-----
Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.-----
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.-----
In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci in conformità a quanto stabilito dalla legge 142/2001 e successive modificazioni.-----
1.2 Soci in prova (a norma dell'art. 2527) sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.-----
Il socio in prova ha l'obbligo di partecipare alla vita sociale ma non ha diritto di voto nelle assemblee.-----
Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il Consiglio di Amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge e dall'atto costitutivo.-----
Quando i soci sono almeno nove, possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare per-



Allescia

sone giuridiche pubbliche o private le cui attività siano conformi allo scopo perseguito dalla cooperativa ed abbiano i requisiti necessari per l'ammissione nella società.-----

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.-----

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.--

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.-----

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.-----

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa. -----

È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.-----

-----ARTICOLO 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:-----

a) - se persona fisica autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento;-----

b) - se persona giuridica denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione;-----

c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;-----

d) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;-----

e) - la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.-----

-----**ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE**-----

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.-----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. -----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. -----

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.-----

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.----

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

-----**ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI SOCI**-----

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:-----

- le quote sociali sottoscritte; -----
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;-----
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.-----

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.-----

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-----

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.-----

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.-----

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be 'Allesse'.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.-----

ARTICOLO 13 - CATEGORIA SPECIALE PER I NUOVI SOCI COOPERATORI-

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto del quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.-----

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa. -----

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:-----

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa;-----

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.-----

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabilisce almeno:-----

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 (cinque) anni;-----

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;-----

- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore ad 1/3 (un terzo) di quello previsto per i soci ordinari.-----

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.-----

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.-----

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 (quindici) del presente statuto.-----

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dagli articoli 10, 11 e 12.-----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito Regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 15 e 16.-----

-----ARTICOLO 14 - RECESSO-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:-----

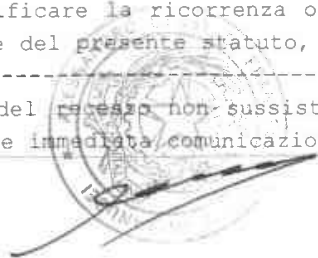
- a) - abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
- b) - non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-----

Il recesso non può essere parziale.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.-----

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso. -----

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.-----



Allesere

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.-----
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

-----**ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO**-----

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:----

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;-----
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;----
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9);-----
- d) che compia attività dannosa per la cooperativa o che sia in concorrenza con essa o che sia in conflitto d'interessi rispetto alla carica assunta all'interno della stessa;-----
- e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
- f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;-----
- g) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra soci;-----
- h) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;-----
- i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;-----
- l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; -----
- m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.-----

-----**ARTICOLO 16 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE**-----

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.-----

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso. In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del prov-

vedimento di esclusione.-----

ARTICOLO 17 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE-

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del valore nominale del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.-----

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.-----

Il rimborso del valore nominale del capitale sociale effettivamente versato deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

Il rimborso della frazione di valore nominale del capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di tre anni.-----

-----ARTICOLO 18 - MORTE DEL SOCIO-----

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. -----

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.-----

-----ARTICOLO 19 - SOCI VOLONTARI-----

Ai sensi dell'articolo 2 L. 381/1991 possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.-----

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.-----

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.-----

Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) l. 381/1991, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura



complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione di quanto sopra.-----

Per essere ammessi come soci volontari è necessario presentare domanda di cui all'art 10 del presente statuto e la procedura di ammissione segue le disposizioni dettate dall'art. 11 del presente statuto.-----

In ogni caso l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.-----

Il socio volontario ha i medesimi obblighi del socio cooperatore. -----

Il socio volontario potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di 180 (centottanta) giorni.-----

Il socio volontario può essere dichiarato escluso ai sensi dell'art. 15 del presente statuto.-----

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale tra cooperativa e socio volontario per recesso o esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperativi.-----

-----STRUMENTI FINANZIARI-----

-----ARTICOLO 20 - OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI-----

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere, strumenti finanziari ai sensi degli articoli 2526 c.c.,-----

L'emissione di azioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria. -----

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.---
Si applicano le disposizioni di cui alla Sezione VII capo V del libro V del c.c.-----

La cooperativa con delibera dell'assemblea straordinaria può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a front dell'apporto di soci o di terzi anche di opera o servizi. -----

In tal caso, con delibera della stessa Assemblea, sono stabiliti:-----

- il procedimento di emissione-----
- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli

emessi ed il relativo valore nominale unitario;-----
- i diritti che gli strumenti conferiscono e le condizioni di
esercizio di tali diritti;-----
- le modalità di circolazione;-----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di
corresponsione degli interessi;-----
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso;-----
- le eventuali condizioni di riscatto.-----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti
che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del
collocamento dei titoli.-----

È fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti
in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a
due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi
di cui all'art. 23 del presente statuto. -----

-----TITOLO VI-----
-PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI-

-----ARTICOLO 21 - PATRIMONIO SOCIALE-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----

- da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale
di euro 1000,00 (mille virgola zero zero); -----

- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui
al precedente articolo 19 del presente statuto;-----

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al suc-
cessivo articolo 23) e con il valore delle quote eventualmente
non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei
soci deceduti;-----

3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le
somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle
deliberazioni degli organi sociali;-----

4) dalla riserva straordinaria;-----

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea
e/o previsto per legge.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa
con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite
delle quote sociali sottoscritte.-----

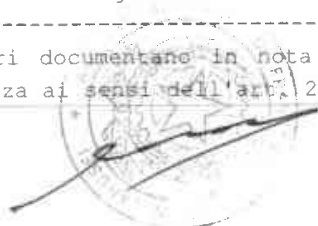
Le riserve, ad eccezione di quella di cui al punto 3, sono in-
divisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite
tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del
suo scioglimento.-----

-----ARTICOLO 22 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo
provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e al-
le disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice
civile.-----

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condi-
zioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.



Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.-----

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.-----

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.-----

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.-----

-----ARTICOLO 23 - RISTORNI-----

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.-----

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:-

- a) - aver agito nell'ambito della Cooperativa attivamente per il perseguimento dell'oggetto sociale;-----
- b) - non trovarsi nella condizione di morosità nei confronti della Cooperativa;-----
- c) - non essere stati richiamati verbalmente ovvero per iscritto per atti, fatti, comportamenti ritenuti dannosi per la Cooperativa;-----
- d) - essere soci della cooperativa da almeno dodici mesi;-----
- e) - non aver presentato richiesta di dimissioni dalla Cooperativa.-----

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.-----

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.-----

-----ARTICOLO 24 - DESTINAZIONE DELL'UTILE-----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:-----

a) - una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;-----
b) - una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;-----
c) - un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 22);-----
d) - un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore;-----
e) - un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;-----
f) - quanto residua alla riserva straordinaria.-----
In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.-----

-----**ARTICOLO 25 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI**-----

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.-----

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.-----

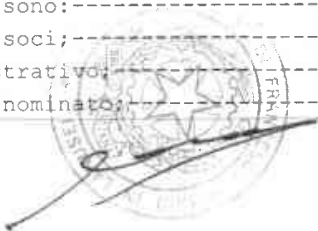
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.-----

-----**ORGANI SOCIALI**-----

-----**ARTICOLO 26 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SOCIALI**-----

Gli organi sociali sono:-----

- a) l'Assemblea dei soci;-----
- b) l'organo amministrativo;-----
- c) di controllo se nominato;-----



Allesso

-----ASSEMBLEA-----

-----ARTICOLO 27 - CONVOCAZIONE-----

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica.-----

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza degli organi amministrativo e di controllo.-----

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga informato.-----

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.-

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 21 del presente statuto.-----

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.-----

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.-----

Per le decisioni che riguardano:-----

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;---
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----

- lo scioglimento della società; -----

- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;-----

la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.-----

-----ARTICOLO 28 - DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----
1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e
la distribuzione degli utili;-----
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo
amministrativo;-----
3. la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sinda-
cale e del Revisore;-----
4. le modificazioni dello statuto;-----
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-
co;-----
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una so-
stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci;-----
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della
liquidazione.-----

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-
liberazione assembleare.-----

-----**ARTICOLO 29 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**-----

L'Assemblea è validamente costituita:-----

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o
per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;-----

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti
dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.--

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in
prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioran-
za assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.-----

Tuttavia, l'Assemblea convocata per le modificazioni dell'atto
costitutivo e/o dello statuto; sulle decisioni di compiere
operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una
rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché lo scio-
oglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in
seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favo-
revole della maggioranza assoluta dei voti spettanti.-----

-----**ARTICOLO 30 - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**-----

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano
iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano
in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi
rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci
iscritti nella categoria speciale dall'art. 13) del presente
statuto.-----

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote
sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria specia-
le si rinvia all'art. 13) del presente statuto.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-
sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-
tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio
avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere con-
ferite più di due deleghe.-----

-----**ARTICOLO 31 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**-----



L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.-----

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.-----

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.-----

-----ORGANO AMMINISTRATIVO-----

-----ARTICOLO 32 - AMMINISTRATORI-----

La Cooperativa può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina; -----

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.-----

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. -----

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.-----

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice - Presidente.-----

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.-

-----ARTICOLO 33 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.----

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. -----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei

voti, la proposta si intende respinta.-----
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.-----

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa. -----

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.-----

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.-----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'Assemblea.-----

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.-----

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

-----ARTICOLO 34 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO-----

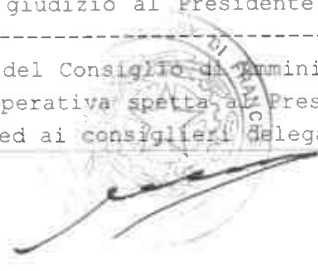
L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri degli amministratori. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero a uno o più dei suoi componenti.-----

Possono essere nominati direttori, istitutori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.-----

-----ARTICOLO 35 - RAPPRESENTANZA LEGALE-----

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.-----



-----CONTROLLO CONTABILE-----
-----ARTICOLO 36 - ORGANO DI CONTROLLO E-----
-----REVISIONE LEGALE DEI CONTI-----
Il Collegio sindacale, è nominato se obbligatorio per legge o per delibera dell'Assemblea.^{A'}
Nel caso di nomina dell'organo di controllo, si applicano le disposizioni previste per le società per azioni.
L'organo di controllo collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
Il presidente del collegio è nominato dai soci all'atto della nomina del collegio stesso.
Nei casi in cui la nomina dell'organo di controllo fosse obbligatorio, relativamente alle qualità e qualifiche dei membri si applicano le disposizioni di legge in materia.
I membri sono nominati dai soci, restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della delibera dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili. La cessazione dei membri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito.
Il loro compenso è determinato all'atto della loro nomina dai soci, per l'intera durata della carica.
Per i casi di decadenza e ineleggibilità, fatta eccezione per i casi eventualmente indicati in sede di nomina, si applicano le disposizioni di legge.
-----SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI-----
-----ARTICOLO 37 - SCIoglimento-----
La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché nei seguenti casi:-----
- impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale;-----
- deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.
Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.
Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione. L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.
La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.
I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti

la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

-----ARTICOLO 38 - CLAUSOLA ARBITRALE-----

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, ad eccezione di quelle di cui ai precedenti articoli 6 e 8 del presente statuto, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione presso la Camera di Commercio competente in relazione alla sede della società, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 45 giorni dal deposito della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio competente in relazione alla sede della società, che provvederà alla nomina dell'Arbitro (o degli Arbitri).

Non possono essere oggetto di soluzione arbitrale le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 5/2003.

-----ARTICOLO 39 - DISPOSIZIONI FINALI-----

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto all'articolo 5) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

1) Addiz. Al collegio sindacale ai sensi dell'articolo 24, 07 bis del c.c. può essere affidato la revisione sociale dei conti.



Albesare